

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Novembre 2019

Approfondimento su: Disciplina compensi amministratori enti no profit - limiti

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16 (termine prorogato a Lun.18)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Sab.30 (termine prorogato a Lun.2 Dic.)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Notiziario Fitel

Imposte dirette Redditi 2019

Termine per effettuare il versamento della 2° rata di acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires).

Disciplina compensi amministratori enti no profit - limiti

L'Agenzia delle Entrate in seguito alla risposta ad un interpello ha precisato che le previsioni dettate dal Codice del Terzo settore in merito al divieto di distribuzione di utili e degli avanzi di gestione sostituiranno gli attuali criteri, che, per la generalità degli enti associativi, si rifanno al dlgs. 460/97, solo dopo che sarà abrogata la disciplina delle ONLUS.

Per gli enti non commerciali, la fruizione di particolari regimi fiscali è subordinata alla previsione statutaria circa il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, come contemplato dall'art. 10 comma 1 del dlgs. 460/97, in materia di ONLUS, dall'art. 148 comma 8 del TUIR, per beneficiare della decommercializzazione delle attività svolte dagli enti associativi e dall'art. 90 comma 18 lett. d) della L. 289/2002, per associazioni e società sportive dilettantistiche.

In relazione all'interpretazione della nozione di "distribuzione indiretta" di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, la c.m. n. 124/98 ha chiarito che possono essere utilizzati, in via generale, i criteri stabiliti dal citato art. 10 comma 6 del dlgs. 460/97, il quale considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, tra l'altro, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il tema della distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione è stato interessato dalla riforma del Terzo settore. In particolare, l'art. 8 comma 2 del dlgs. 117/2017 vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Inoltre, l'art. 8 comma 3 lett. a) del dlgs. 117/2017 dispone che il compenso previsto per gli amministratori, per i sindaci e per chiunque rivesta cariche sociali sia commisurato non al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni (come attualmente previsto dal DLgs. 460/97), bensì sia parametrato "all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specieche competenze" oppure ai compensi "previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni".

A fronte dell'interpello proposto da una società sportiva dilettantistica, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina di riferimento in tema di divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili resta quella contenuta nel dlgs. 460/97 fino alla piena operatività del Codice del Terzo settore, decorrente dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 comma 10 del dlgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico del Terzo settore.

Solo a decorrere dal sopra indicato periodo d'imposta, ai fini fiscali:

- troverà applicazione l'art. 8 del dlgs. 117/2017;

- risulterà abrogata la disciplina delle ONLUS recata dal dlgs. 460/97, ivi inclusi i criteri finora utilizzati per la definizione delle fattispecie di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione. Seppur nella risposta in commento non consti una presa di posizione espressa, la ricostruzione normativa fatta dall'Agenzia sembrerebbe deporre a favore circa il fatto che, a seguito dell'abrogazione del dlgs. 460/97, il concetto di divieto di indiretta distribuzione degli utili dovrebbe essere declinato secondo i nuovi criteri contenuti nell'art. 8 del Codice non solo per i futuri ETS, ma anche per gli enti non commerciali che non entreranno a far parte del Terzo settore